



## TRIBUNALE DI PADOVA

### Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Al Personale di Vigilanza

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

#### **OGGETTO: Proroga dello stato di emergenza**

Il Presidente,

vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29.7.2020 di proroga fino al 15.10.2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto legge n. 83 del 30.7.2020, entrato in vigore in pari data, contenente " *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31.1.2020*", che ha conseguentemente prorogato al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del d.l. n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, e dall'art. 3, comma 1, del d.l. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, nonché alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ( in particolare è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il diritto, previsto dall'art. 39 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle predette condizioni, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione);

visto il DPCM 7 agosto 2020 rubricato " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16*

4

*maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", entrato in vigore l'8 agosto 2020;*

considerato in particolare che l'art. 1 del predetto DPCM – *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*- ha ribadito, tra gli altri: l'obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie – cd. mascherine di comunità - nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno n metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dai competenti organi sanitari; l'utilizzo delle mascherine di comunità come obbligo aggiuntivo alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio ( come il distanziamento fisico e l'igiene costante e curata delle mani) che restano invariate e prioritarie; l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre ( maggiore di 37,5°) e di contattare il proprio medico curante;

rilevato che il successivo art. 3 del DPCM in esame – *Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale*- prevede sull'intero territorio nazionale: l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19, cioè delle solite 11 regole base già introdotte dalle precedenti disposizioni normative; nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico la messa a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; la predisposizione, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, delle misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto legge n. 34/2020 nel rispetto delle prescrizione vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;

visto l'allegato 9 al predetto DPCM contenente “ *Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*” in data 6 agosto 2020 che ribadiscono, in relazione agli Uffici aperti al pubblico, quanto già stabilito nelle precedenti linee guida dell'11.6.2020 ( in particolare rilievo della temperatura corporea ed impedimento di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°; promozione del contatto con i clienti, ove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche; accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale; riorganizzazione degli spazi per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti ed eventuali accompagnatori in attesa: in mancanza utilizzo obbligatorio della mascherina; delimitazione dell'area di lavoro, ove possibile, con barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; messa a disposizione nelle aree di attesa di prodotti igienizzanti per le mani; dotazione dei front office di vetri o pareti di protezione; frequente igiene delle mani; adeguata pulizia delle superfici di lavoro e delle attrezzature; ricambio d'aria negli ambienti e verifica dell' efficienza degli impianti per garantire adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti);

rilevato che ai sensi dell'art. 12 del DPCM in esame le disposizioni in esso contenute si applicano dal 9 agosto, in sostituzione di quelle del DPCM 11.6.2020, come prorogato dal DPCM 14.7.2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

rilevato che l'art. 263 - *disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile*- del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 entrata in vigore il 19.7.2020, stabilisce, per quanto qui rileva, che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, “ *adeguano l'operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020,*

4

*organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto legge 18 del 2020 cessa di avere effetto”;*

vista la direttiva del Ministero della Giustizia in data 30.7.2020 che, in attuazione della nuova normativa disposta dall'art. 263 del d.l. n. 34/2020 sopra richiamata, premesso che “ per un ordinato e graduale adeguamento al novellato contesto normativo, sembra opportuno continuare ad assicurare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile previa positiva valutazione, rimessa ai responsabili di ciascuna articolazione, della compatibilità di tale strumento con la necessità di disporre di un congruo numero di unità per poter assicurare la più ampia riapertura dei servizi di sportello e delle attività in genere in concomitanza con la pianificazione delle ferie estive dei dipendenti” ha affermato che” tutti gli accordi/ progetti di lavoro agile potranno essere prorogati fino al 15 settembre senza immediata necessità di apportarvi ulteriori modifiche” , e che “dopo la ripresa successiva al periodo feriale, il venir meno delle misure che limitano la presenza del personale in sede alle sole attività indifferibili impone una riflessione in ordine al modello organizzativo da seguire successivamente a tale data.” In particolare “ sarà cura di ogni amministrazione in primo luogo delineare, anche in applicazione delle indicazioni che perverranno dal Ministero per la Pubblica amministrazione, i criteri di selezione delle competenze professionali per le quali può ragionevolmente ipotizzarsi un proficuo espletamento in modalità di lavoro agile e quelle indissolubilmente legate alla fisica presenza del lavoratore, procedendo poi alla mappatura di tutti i processi di lavoro. Analogamente. si adatteranno alle incrementate necessità conseguenti alla presente fase di ripartenza ( nonchè all'auspicato prossimo, seppure graduale, rientro alla normalità) i moduli gestionali e organizzativi sinora utilizzati per regolare la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro ( in entrata e in uscita), le attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta di servizi al pubblico con modalità telematiche, il governo dei modi e dei tempi di accesso dell'utenza esterna, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie dettate dalla competenti Autorità”;

ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, di dover confermare integralmente fino al 7 settembre 2020 la disciplina dettata dai precedenti provvedimenti organizzativi, adottati in data 16.4.2020, 6.5.2020, 29.5.2020, 8.6.2020 e 2.7.2020, con riferimento all'accesso al Tribunale e ai servizi, nonché in relazione alle norme generali di comportamento da osservare all'interno del Tribunale, alle ulteriori misure per la protezione degli ambienti di lavoro e alla gestione del personale;

ritenuto quanto alla gestione del personale amministrativo che, trascorso il periodo feriale durante il quale il personale non in ferie sostanzialmente svolge il turno in presenza, alla ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria con ritorno progressivo alla normalità prevista per l'8 settembre 2020 al termine del cd. periodo cuscinetto ( 3-7 settembre 2020), tenuto conto della necessità di dover assicurare l'erogazione di tutti i servizi di cancelleria ed amministrativi – peraltro nella maggior parte già ripristinati totalmente - non essendo più possibile alcuna limitazione alle sole attività indifferibili, dovrà farsi largo uso dell'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro sia giornaliero, orario in entrata e in uscita, che settimanale, anche in conformità ai criteri e ai principi che verranno eventualmente fissati con decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 263 cit., e il lavoro agile nella forme semplificate ( art. 87, comma 1 lettera b) d.l. 18/2020) potrà essere concesso solo al 50% del personale impiegato in attività che, concretamente e proficuamente, possono essere svolte con tale modalità al di fuori quindi della sede di lavoro ( cd. attività delocalizzabili), fatte salve le eccezioni normativamente previste ( art. 39 d.l. 18/2020,

✓

convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 prorogato al 15 ottobre 2020 dall'art. 1, comma 3, del d.l. 83/2020);

ritenuto pertanto che, a tal fine, i direttori amministrativi delle rispettive aree di competenza, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente dell'ufficio UNEP devono individuare, anche alla luce dell'esperienza finora fatta, quali siano le attività concretamente e proficuamente delocalizzabili e che possono quindi essere eseguite in modalità agile, nonché le relative professionalità interessate, procedendo altresì, per le attività legate indissolubilmente alla presenza fisica del lavoratore, a rimodulare eventualmente, in relazione alle esigenze di servizio e del lavoratore, l'orario giornaliero e/o settimanale di lavoro;

ritenuto che a decorrere dall'8.9.2020 dovrà essere ripristinato anche l'orario ordinario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria ed amministrativi, come esistente anteriormente all'emergenza COVID-19 ed in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

tutto ciò premesso

#### **CONFERMA**

**fino al 7 settembre 2020** la disciplina dettata dai precedenti provvedimenti organizzativi, di cui ai decreti in data 16.4.2020, 6.5.2020, 29.5.2020, 8.6.2020 e 2.7.2020, con riferimento all'accesso al Tribunale e ai servizi, nonché in relazione alle norme generali di comportamento da osservare all'interno del Tribunale, alle ulteriori misure per la protezione degli ambienti di lavoro e alla gestione del personale;

#### **DISPONE**

quanto alla gestione del personale amministrativo che **a decorrere dall'8 settembre 2020**, tenuto conto della necessità di dover assicurare l'erogazione di tutti i servizi di cancelleria ed amministrativi, venga fatto largo uso dell'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, con particolare riferimento all'orario in entrata e in uscita, e settimanale, anche in conformità ai criteri e ai principi che venissero eventualmente fissati con decreti del Ministro della Pubblica amministrazione, come previsto dall'art. 263 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, e che il lavoro agile possa essere concesso solo al 50% del personale impiegato in attività che, concretamente e proficuamente, possono essere svolte con tale modalità al di fuori quindi della sede di lavoro (cd. attività delocalizzabili), fatte salve le eccezioni normativamente previste (art. 39 d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, prorogato al 15 ottobre 2020 dall'art. 1, comma 3, del d.l. 83/2020);

**che**, pertanto, a tal fine, i direttori amministrativi delle rispettive aree di competenza, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente dell'ufficio UNEP individuino, anche alla luce dell'esperienza finora fatta, quali siano le attività concretamente e proficuamente delocalizzabili e che possono quindi essere eseguite in modalità agile, nonché le relative professionalità interessate, e procedano inoltre, per le attività legate indissolubilmente alla presenza fisica del lavoratore, a rimodulare eventualmente, in relazione alle esigenze di servizio e del lavoratore, l'orario giornaliero e/o settimanale di lavoro;

**che a decorrere dall'8.9.2020** venga ripristinato l'orario ordinario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi e di cancelleria, come esistente anteriormente all'emergenza COVID-19 ed in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

✓

I direttori amministrativi delle varie aree, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente UNEP sono tenuti ad uniformarsi e a dare specifica attuazione a tali misure e disposizioni adottando i conseguenti provvedimenti, nonché a vigilare per quanto di competenza sulla loro osservanza.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito del Tribunale

Padova, 13 agosto 2020

Il Presidente

  
(dr.ssa C. Santinello)